



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione

Ente Pubblico non Economico

*iscritto al n.142 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 7/1/ 2011 e succ.mod.
sede : piazza dei martiri, 30 - 80121-Napoli - 081/7648035 - FAX 081/7647299*

REGOLAMENTO

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Segreteria

Art. 3 Avvio del procedimento di mediazione

Art. 4 L'incontro

Art. 5 Il Procedimento

Art. 6 Il Mediatore

Art. 7 Criteri di assegnazione degli affari di mediazione

Art. 8 Tenuta degli elenchi dei Mediatori

Art. 9 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore

Art. 10 Il Mediatore ausiliario e gli Esperti

Art. 11 Disciplina del tirocinio assistito dei mediatori

Art. 12 Decadenza ed incompatibilità del Mediatore

Art. 13 Esito del procedimento di mediazione

Art. 14 Adempimenti e responsabilità delle parti

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

Art. 16 Riservatezza

Art. 17 Diritti di Segreteria

Art. 18 Indennità a carico delle parti

Art. 19 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

Art. 20 Sospensione e cancellazione dell'Organismo- effetti sui procedimenti in corso

Art. 21 Collaborazioni con altri Organismi

Definizioni

- per “*Organismo di mediazione*”, o semplicemente “*Organismo*”, si intende l’ente di emanazione diretta dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, denominato “Medi ” ed iscritto al n. 142 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia con p.d.g. 07/01/2011;
- per “*Responsabile dell’Organismo*” o semplicemente “*Responsabile*” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Organismo, le funzioni di cui agli artt. 8 e succ. del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dall’art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art 12 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, nonché ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile ;
- per “*Regolamento*” si intende il regolamento di procedura redatto ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 2010;
- per “*Segreteria*” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;
- per “*Case Manager*” si intende soggetto nominato dal Responsabile dell’ Organismo al fine del coordinamento della procedura di mediazione;
- per “*Elenco di Mediatori*” o semplicemente “*Elenco*” si intende l’elenco contenente i nominativi delle persone fisiche autorizzate dal Ministero all’esercizio della funzione di Mediatore presso l’Organismo .
- per “*Mediatore*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo;
- per “*Mediatore Ausiliario*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo con particolari competenze tecniche in un determinato settore o materia;
- per “*Consulente negoziatore di parte*” o semplicemente “*Consulente negoziatore*” si intende la persona fisica, preferibilmente iscritta ad un albo professionale, che assiste la parte in mediazione;
- per “*Spese di avvio*” si intende l’importo indicato nella Tabella dell’appendice I del Regolamento che le parti versano al momento del deposito della domanda di mediazione per attivare la relativa procedura;
- per “*Spese di mediazione*” l’importo indicato nella Tabella dell’appendice I del Regolamento che le parti versano prima dell’inizio del primo incontro, ricomprendente altresì l’onorario del Mediatore;
- per “*Indennità*” si intende la somma omnicomprensiva delle Spese di avvio e delle Spese di mediazione.
- per “*Uditore*”/“*Tirocinante*” si intende la persona che sia iscritta all’Elenco dei Mediatori dell’Organismo;
- per “*Esperto*” si intende persona fisica iscritta nell’elenco CTU dell’Organismo.



Art.1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione aventi ad oggetto ogni controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, nonché ogni altra controversia che le parti intendano risolvere attraverso una procedura negoziale per loro volontà, in forza di una disposizione di legge, dell'invito del giudice ovvero di una clausola contrattuale.
2. Possono inoltre costituire oggetto di mediazione disciplinata dal Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione i provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino comunque l'istituto della conciliazione/mediazione.
3. Per le procedure di conciliazione o di mediazione espressamente disciplinate da disposizioni di leggi generali o speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile, rinviando per qualsiasi altro aspetto non espressamente disciplinato in questa sede, alle relative disposizioni.

Art.2
(La Segreteria)

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione, prestando la propria attività in modo imparziale, senza svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, che aggiorna puntualmente, nel quale viene annotato per ogni procedimento di mediazione, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore e/o i Mediatori ausiliari e/o il/i mediatore/i tirocinante/i, gli eventuali esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali designati, la durata del procedimento e il relativo esito.
3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
4. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda.

Art.3
(Avvio del procedimento di mediazione)

1. La procedura di mediazione può essere avviata mediante domanda singola o congiunta, che è presentata con deposito di un'istanza e delle spese di avvio del procedimento presso la Segreteria.
2. L'istanza deve contenere i seguenti elementi :
 - a. nome dell'Organismo;
 - b. dati identificativi di tutte le parti coinvolte e recapiti a cui inviare le comunicazioni;
 - c. dati identificativi di colui che eventualmente parteciperà e/o rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - d. oggetto della controversia con indicazione della materia e della sommaria descrizione dei fatti;
 - e. indicazione del valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se

- all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- f. dichiarazione di accettazione del Regolamento di procedura;
 - g. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

4. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

5. Qualora la domanda non si presenti completa rispetto agli elementi necessari sopraindicati ovvero la parte istante non provveda al versamento delle Spese di avvio, il Responsabile tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura, che si riterrà estinta.

6. Quando la domanda si presenta completa, il Responsabile dell'Organismo, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative dell'Organismo, fissa il primo incontro entro 15gg dal deposito.

La Segreteria comunica alla/e parte/i proponente/i con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione:

- a) la data, il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione;
- b) il nominativo del Mediatore/i designato/i,
- c) l'invito a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri;
- d) la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.

La Segreteria, comunica alla/e parte/i convenute/i con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, indirizzando la comunicazione ai recapiti indicati nell'istanza di mediazione:

- a) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
- b) la data, il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione,
- c) il nominativo del/i Mediatore/i designato/i;
- d) l'invito ad aderire alla procedura e a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri;
- e) la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.

La Segreteria, inoltre, comunica alle parti invitate all'incontro:

- a) le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;
- b) le conseguenze dovute dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, di cui all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/10.

7. La parte istante è invitata, in ogni caso, a farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla parte convocata.

Art. 4 (L'incontro)

1. L' incontro di mediazione si svolge presso la sede dell' Organismo, o eventualmente presso altra sede concordata tra le parti e il Responsabile dell'Organismo.

2. L' incontro ha inizio dopo il versamento totale delle parti delle spese di mediazione.

3. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un rappresentante munito dei necessari poteri, tuttavia è sempre auspicata la presenza diretta delle parti all'incontro, quali



migliori conoscitrici dei propri interessi. In caso di accordo è comunque richiesta la presenza delle parti interessate o di un rappresentante munito dei necessari poteri.

4. Le parti possono essere assistite dai Consulenti negoziatori di propria fiducia.

5. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

Art.5

(Il Procedimento)

1. IL procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la firma della dichiarazione di imparzialità del/i mediatore/i designato/i dal Responsabile dell'Organismo.- art.7-D.M. 145-11-

2. La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo che le parti ai fini del buon esito della procedura richiedano espressamente una proroga dei termini; nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Art.6

(Il Mediatore)

1. Il Mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi [Elenchi](#), formati sulla base della normativa vigente, tenuti dall'Organismo Medi. Il Mediatore può essere individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi inseriti negli [Elenchi di Medi](#).

2. Il Mediatore non ha alcun potere decisionale in merito alla controversia, la sua azione deve essere tesa a facilitare la comunicazione efficace tra le parti, a ristabilire tra le stesse una buona relazione e, soprattutto, a facilitare il raggiungimento di un accordo finale il più soddisfacente e vantaggioso per entrambe.

3. A seguito dell'iscrizione nell'Organismo, il Mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

4. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre un giorno dalla sua designazione, l'accettazione dell'incarico, decorso il quale il Responsabile può provvedere alla sua tempestiva sostituzione.

5. Al Mediatore, ai suoi ausiliari ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

6. Al momento dell'accettazione di ciascun incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, nonché aderire al codice etico. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

7. Il Mediatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure di mediazione che gli sono state assegnate nei termini stabiliti dal presente Regolamento, di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative e di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

8. L'Organismo, su richiesta delle parti in base a giustificati motivi, può provvedere alla sostituzione del Mediatore, nominando un altro Mediatore.

9. I Mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice etico e deontologico approvato dall'Organismo, laddove si configurino, a suo carico, casi di: decadenza, incompatibilità, violazione degli obblighi della legge, dello statuto, del Regolamento e del Codice etico e deontologico dell'Organismo(codice europeo di condotta dei mediatori),il Responsabile dell'Organismo procederà alla sostituzione del Mediatore;

10. Ogni qualvolta l'Organismo nomini un nuovo Mediatore per una controversia già instaurata, non vi sarà aggravio di spese per le parti.

Art. 7

(Criteri di assegnazione degli affari di mediazione)

L'assegnazione degli affari di mediazione avviene, come previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, in base ai seguenti criteri inderogabili:

1. Valutazione dei titoli di studio e professionali;
2. Verifica del possesso di specializzazioni nella materia oggetto della mediazione;
3. Partecipazione a corsi inerenti la materia oggetto della mediazione, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione;
4. Grado di competenza acquisita in materia di mediazione, anche tenendo conto del numero di mediazioni gestite nella materia oggetto della mediazione, e dei risultati raggiunti;

In caso di una controversia di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza acquisita.

Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria).

A parità di competenze, esperienze e specializzazioni sarà effettuata una turnazione tra i mediatori prescelti; in ogni caso, per le mediazioni di particolare complessità e importanza, il Responsabile si riserva di nominare il mediatore che possa garantire maggiormente un corretto svolgimento della procedura.

Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

È inoltre oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

Infine per l'affidamento degli affari di mediazione si tiene conto anche delle risultanze statistiche del software di gestione delle procedure.

Le parti possono, in ogni caso individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli Elenchi dell'Organismo e possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti.

Art. 8

(Tenuta degli elenchi dei mediatori)

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.



Per ciascun mediatore sono conservati fascicoli contenenti i curricula dettagliati del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile predispone una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione.

Il mediatore deve provvedere a comunicare alla segreteria gli eventuali aggiornamenti del proprio curriculum vitae.

Art.9

(Svolgimento della mediazione e funzioni del mediatore)

1. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010, quindi di mediazione obbligatoria, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante, la quale deve necessariamente presentarsi, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo. Nel caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

3. Sentite le parti, il Responsabile dell'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art.10

(Il Mediatore ausiliario e gli Esperti)

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o quando si renda necessario, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

2. Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato per cui l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti è unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più Mediatori ausiliari, il mediatore, su consenso anche di una sola parte, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Le parti, anche singolarmente, possono richiedere al Responsabile dell'Organismo di individuare un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, che faccia parte dell'elenco dei CTU dell'Organismo.

3. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del criterio orientativo delle tariffe dei CTU del Tribunale o sulla base di un diverso accordo col CTU e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura, o eventualmente soltanto la parte che ha dichiarato di volersene avvalere.

4. La C.T. richiesta sarà allegata al verbale conclusivo della procedura.

Art.11

(Disciplina del tirocinio assistito dei mediatori)

1. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo nel biennio di aggiornamento oltre a dover effettuare una formazione teorica attraverso la partecipazione a corsi di almeno 18 ore, come previsto dal D.M. 180/10, modificato dal D.M. nr. 145/2011, dovranno anche effettuare una formazione pratica partecipando, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione¹ svolti presso gli organismi iscritti al Ministero ex art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.
2. Il tirocinio presso il Medi può essere svolto solo dai Mediatori presenti negli elenchi tenuti dal Medi ed accreditati presso il Ministero.
3. Il tirocinio consiste nell'assistere semplicemente, cioè senza svolgere alcuna ulteriore attività, ad una sola delle sedute che compongono il percorso di una procedura di mediazione, gestita da un altro mediatore, fornendo così la possibilità al mediatore tirocinante di confrontare la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori.
4. Il tirocinio può avvenire solo previo consenso delle parti in mediazione e del mediatore titolare.
5. Il tirocinante è inserito nel verbale della seduta a cui assiste ed è tenuto a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero incontro di mediazione, sottoscrivendo la apposita dichiarazione.
6. Il tirocinio assistito va rinnovato ogni due anni.

Art.12

(Decadenza ed incompatibilità del Mediatore)

1. La qualifica di Mediatore si perde:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3 lettere *b* e *c*, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal D.M. nr. 145/2011;
 - b) per violazioni dei doveri posti a carico del Mediatore dalla legge, dai regolamenti, dal Codice etico e deontologico o dal Regolamento dell'Organismo;
 - c) in presenza delle situazioni di incompatibilità dovute a previsioni di legge;
 - d) per il rifiuto immotivato allo svolgimento della mediazione.
2. Il Responsabile dell'Organismo delibera la cancellazione del Mediatore dall'Elenco gestito dall'Organismo stesso, nei casi previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora ne faccia richiesta il Mediatore medesimo.
3. Ove si verificano le ipotesi sub a), b), c) del comma 1, il Responsabile dell'Organismo, appena sia venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il Mediatore. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza del Mediatore sussistano mediazioni in corso assegnate a detto mediatore, il Responsabile provvede a nuova nomina.
4. Nel caso in cui il Mediatore richieda la cancellazione dall'Elenco, il Responsabile provvede a nuova nomina.

¹ Per caso di mediazione si intende anche una singola fase dell'intera procedura di mediazione.

Art.13

(Esito del procedimento di mediazione)

1. Il procedimento di mediazione si conclude con un verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, che dà atto dell'esito dell'incontro.
2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore dà atto dell'avvenuta conciliazione nel verbale di mediazione e allega allo stesso il testo dell'accordo, che avrà valore di contratto tra le parti.
3. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/10.
4. Il Responsabile, a seconda delle circostanze, può affidare la formulazione della proposta ad un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
5. La proposta può essere formulata dal Mediatore anche nel caso di mancata partecipazione di una o più parti.
6. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore e all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta del Mediatore si considera rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
7. Se è raggiunto l'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
8. Ove le parti non accolgano la proposta di cui all'art. 11 del d.lgs. 28/2010, se ne dà atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
9. Il processo verbale, unitamente a tutta la documentazione, è depositato nel fascicolo presso la Segreteria; del processo verbale è rilasciata copia alle parti regolarmente costituite che lo richiedono. I processi verbali non possono contenere dichiarazioni delle parti, salvo accordo congiunto delle stesse.
10. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione, (Allegato II), la cui copia sottoscritta dalla parte sarà trasmessa al responsabile della tenuta del registro degli Organismi di mediazione.
11. Eventuali oneri fiscali derivanti dalla procedura di mediazione rimarranno a carico delle parti.

Art. 14

(Adempimenti e responsabilità delle parti)

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;

- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- uso improprio dei verbali di mediazione.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 16

(Riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.



Art.17
(Diritti di Segreteria)

I diritti di segreteria sono dovuti per ogni attestato/certificato/copia conforme richiesto alla Segreteria dell'Organismo.

Art. 18
(Indennità a carico delle parti)

1. Le Indennità per la mediazione sono a carico delle parti e, salvo diverso accordo, si dividono egualmente ed in via solidale tra le stesse secondo la tabella delle Indennità dell'Organismo in vigore al momento dell'avvio della procedura.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, che costituiscono due voci di spesa autonome.

3. Le spese di avvio vanno versate quando si deposita la domanda, per l'istante, quando si invia l'adesione alla procedura, per il convenuto e sono pari a euro quaranta più iva. Le spese di avvio riguardano le spese che l'Organismo sostiene per l'avvio della procedura di mediazione: ricezione dell'istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla controparte dell'avvio procedura.

Le spese di mediazione riguardano invece l'attività di mediazione vera e propria svolta dal mediatore e ricomprende, infatti, anche l'onorario del mediatore

4. Le spese di mediazione sono calcolate sulla base degli scaglioni della tabella allegata al presente Regolamento e sono dovute in aggiunta alla spese di avvio da ciascuna parte per intero prima dell'incontro di mediazione.

5 Il mancato pagamento delle Spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.

6. L'omesso pagamento delle Indennità di procedura della parte convenuta prima della data fissata per il primo incontro di mediazione, è considerato quale mancata adesione di detta parte all'esperimento del tentativo di mediazione.

7 . L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella allegata in caso di mediazione obbligatoria:

- a) quando la controparte compare, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti scaglioni e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
- c) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;(1)
- d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo ovvero quando nessuna delle controparti compare in mediazione;

in caso di mediazione facoltativa:

- a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- b) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- c) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. (1)
- d) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta.

Oltre all'indennità dovranno essere rimborsate all'Organismo le eventuali spese vive eccedenti le spese di avvio, che dovranno essere però accuratamente documentate.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3)

9. I verbali potranno essere rilasciati solo quando l'importo delle indennità dovute risulterà versato.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore. Esse sono fisse indipendentemente dal numero degli incontri svolti e dal numero di Mediatori coinvolti nella procedura.

11. Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto dell'accordo, che graverà su entrambe le parti solidalmente.

12. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

13. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente arrotondato all'euro superiore

Art. 19

(Diritto di accesso e trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, previo corresponsione delle spese di segreteria. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo Mediatore.

2. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.



3. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art.20

(Sospensione e cancellazione dell'Organismo – Effetti sui procedimenti in corso)

1. Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

2. In caso di sospensione e/o cancellazione dell'Organismo, i procedimenti in corso vengono rimessi ad un organismo diverso, iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con il quale si sia raggiunto a tal fine un accordo.

Art. 21

(Collaborazioni con altri organismi)

1. L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate sui protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Si allega:

- I- Tabella delle Indennità
- II- Scheda di Valutazione servizio
- III- Codice etico

Appendice I

SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

**Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 21%**

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- € 48,40 a titolo di avvio della procedura (dovute da tutte le parti)
- € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o e-mail e di notifica con raccomandata di tipo 1 con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.

Le spese di avvio e quelle di notifica, queste ultime dovute solo da parte istante, devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione e sono condizione per l'avvio della procedura.

SPESE PER L'EMISSIONE DEL VERBALE DI MANCATA PARTECIPAZIONE

Oltre alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, la parte istante dovrà versare:

- € 48,40 per valore della lite inferiore a € 1.000
- € 60,50 per valore della lite superiore a € 1.000

Tali spese devono essere versate al momento dell'emissione del verbale. L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE PER PARTE

Valore della lite	Mat. Obbligatorie art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10 (inclusa IVA 21%)	Mat. Volontarie (inclusa IVA 21%)
Fino a €1.000	€52,43	€78,65
Da € 1.001 a €5.000	€104,87	€157,30
Da € 5.001 a €10.000	€193,60	€290,40
Da € 10.001 a € 25.000	€290,40	€435,60
Da € 25.001 a €50.000	€484,00	€726,00
Da € 50.001 a € 250.000	€806,67	€1.210,00
Da € 250.001 a €500.000	€1.210,00	€2.420,00
Da € 500.001 a €2.500.000	€2.299,00	€4.598,00
Da € 2.500.001 a €5.000.000	€3.146,00	€6.292,00
Oltre €5.000.001	€5.566,00	€11.132,00

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ'

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- o deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- o deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta con esclusione delle materie di cui all'art. 5, comma 1. del D. Lgs. 28/10 .

VALORE DELLA LITE	Aumento in caso di successo (inclusa IVA 21%)	Aumento in caso di formulazione della proposta (inclusa IVA 21%)
Fino a €1.000	€19,66	€15,63
Da €1.001 a €5.000	€39,33	€31,46
Da €5.001 a €10.000	€72,60	€58,08
Da €10.001 a €25.000	€ 108,90	€87,12
Da €25.001 a €50.000	€ 181,50	€145,20
Da €50.001 a €250.000	€ 302,50	€242,00
Da €250.001 a €500.000	€ 605,00	€484,00
Da €500.001 a €2.500.000	€1.149,50	€919,60
Da €2.500.001 a €5.000.000	€1.573,00	€1.258,40
Oltre €5.000.001	€2.783,00	€2.226,40

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di avvio devono essere corrisposte da parte istante all'atto del deposito, e per la controparte al momento dell'accettazione.

Le indennità di mediazione vengono versate dalla parte istante il giorno dell'incontro, in caso di accettazione della controparte, diversamente la parte istante verserà l'importo per il rilascio del verbale di mancata presenza.

L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo, negativo o di mancata presenza.

Il successivo pagamento delle spese di procedura e/o di accettazione alla procedura potrà essere effettuato in contanti, con assegno oppure mediante bonifico bancario: c/c n.1370314 BANCA DELLA CAMPANIA filiale di Napoli IBAN IT4000539203401000001370314 intestato a Medi Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, indicando nella causale: "adesione procedimento di mediazione n. . PR/2012/___ OM/E/___/12 del ___/___/___"

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.



Criteria di determinazione delle indennità

D.M. 145/2011-Articolo 16

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (1)
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (3)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.



Appendice II

PROCEDIMENTO PR/201 /

DATA

MEDIATORE/I

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Nome _____
(stampatello)

Cognome _____

Firma _____

Appendice III

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria formazione secondo la normativa vigente, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il Mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il Mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza⁴ e imparzialità⁵ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁶. Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, il mediatore deve informare le parti, assicurandosi che le stesse abbiano compreso, circa: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il Mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

⁴ Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

⁵ Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

⁶ Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.